

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 3249 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (*Approvato dal Senato*).

Relatori: CAZZOLA e DAMIANO.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 25 giugno 2012

ART. 1.

(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore).

Sopprimerlo.

1. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, riconosce e valorizza la pari dignità del lavoro in qualunque forma espletato e dispone misure e interventi volti a facilitare la creazione di

occasioni di lavoro sia subordinato che autonomo, a tempo indeterminato o determinato, anche secondo le linee espresse in proposito dagli organismi dell'Unione Europea. A tal fine, per contribuire altresì alla crescita occupazionale, sociale, economica, sia in termini qualitativi, sia con la riduzione permanente del tasso di disoccupazione, agisce in particolare:

1. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: inclusivo.

1. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , cosiddetto « contratto dominante »,

1. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: da tradursi da parte delle stesse imprese, dopo il tempo necessario per l'espletamento dello stesso apprendistato non inferiore a diciotto mesi, né superiore a quattro anni, in assunzione immediata del giovane con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

1. 300. Scilipoti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , da un lato fino alla fine della lettera con le seguenti: e contrastando, al contempo, l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità.

1. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedendo un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta.

1. 9. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: coerente aggiungere la seguente: , efficace.

1. 10. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: ultracinquantenni con la seguente: ultraquarantacinquenni.

1. 11. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) favorendo l'inclusione di soggetti diversamente abili.

1. 12. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 90 sostituire le parole: « della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano » con: « della Conferenza Unificata ».

1. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di entrata e di uscita nell'impiego, aggiungere le seguenti: anche con riguardo al diverso impatto territoriale,

1. 13. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con cadenza almeno annuale aggiungere le seguenti: e con presentazione presso le Commissioni parlamentari competenti.

1. 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, aggiungere le seguenti: individuate dalla presente legge, e.

1. 14. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I predetti rapporti sono presentati annualmente presso le Commissioni parlamentari competenti.

1. 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati.

1. 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma,

1. 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché agli organismi paritetici nazionali.

1. 19. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

1. 20. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico.

1. 21. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto del principio della meritocrazia.

1. 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: secondo il criterio meritocratico.

1. 23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: attraverso interventi connessi all'accrescimento della produttività del lavoro.

1. 24. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della presente legge.

1. 25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi alla data di entrata in

vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.

1. 26. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui alla presente legge dovrà trovare applicazione anche al settore del pubblico impiego.

1. 27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In sede di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego si procederà all'ar-

monizzazione della disciplina di cui alla presente legge.

1. 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui alla presente legge ai dipendenti pubblici.

1. 28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

b) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

c) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

d) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

1. 30. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere 1 seguenti:

8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al presente comma.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, quantificati in 600 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi

lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 31. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

8-ter. Le clausole di cui al comma *8-bis* devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

8-quater. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma *8-bis*

solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

8-quinquies. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al comma *8-bis* e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

8-sexies. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

8-septies. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma *8-bis* la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

8-octies. La retribuzione di cui al comma *8-septies* non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8-novies. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma *8-bis*, lettera *c*), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al

medesimo comma *8-bis*, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

8-decies. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma *8-novies* è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

8-undecies. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

8-duodecies. Le agevolazioni di cui al comma *8-undecies* sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

8-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *8-octies* a *8-duodecies*, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), capoverso « 01 », sostituire la parola: comune con la seguente: prevalente.

1. 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, alinea, premettere le parole: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 33. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1 le parole: « , anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro » sono soppresse;

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le lettere b), c), d), e), g), h);

sopprimere il comma 10.

1. 34. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

« 01. Nell'ambito dei principi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma principale di rapporto di lavoro. Altre forme di lavoro alternative ed a termine sono consentite secondo la normativa vigente per assicurare flessibilità alle imprese, opportunità di lavoro e guadagno »;

1. 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera b), sostituire il capoverso « 1-bis », con il seguente:

« 1-bis. Qualora il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato non superi il 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito di un'unità produttiva, il requisito di cui al comma 1 non è richiesto ai fini dell'impiego nella medesima unità produttiva, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, di lavoratori subordinati a tempo determinato e di lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole da: nell'ipotesi del primo rapporto *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* , ai fini dell'impiego a tempo determinato per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, per un numero massimo di lavoratori pari al 15 per cento del totale dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tal fine si assume a riferimento la platea dei lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva alla data di stipula dei nuovi contratti.

1. 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole da: di durata non superiore a dodici mesi *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di durata non superiore a ventiquattro mesi concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale

da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 43. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

1. 40. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 42. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire il secondo periodo con il seguente: Il requisito di cui al comma 1

non è richiesto per i contratti a termine stipulati entro il limite percentuale del 9 per cento degli addetti a tempo indeterminato occupati nell'impresa o, nel caso di organizzazioni plurilocalizzate, nel gruppo di imprese di riferimento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale limite massimo di durata non trova applicazione per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, superiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato.

1. 44. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 9 per cento.

1. 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera f), capoverso « 2-bis » primo periodo, aggiungere, in fine, le

parole: a pena della definitiva decadenza del contratto medesimo.

1. 48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera f), capoverso « 2-bis » secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 2 mesi.

1. 49. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera f), capoverso « 2-bis » primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 45 giorni.

1. 50. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera f) capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono al-

trèsì determinate le sanzioni a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di omessa comunicazione.

1. 51. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sopprimere la lettera g).

1. 52. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera g) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 55. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, lettera g) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 54. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera g), dopo le parole: novanta giorni, aggiungere il seguente periodo: Sono fatti salvi dall'applicazione dei nuovi termini di intervallo i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 57. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera g), dopo le parole: novanta giorni, aggiungere il seguente periodo: I nuovi termini di intervallo non si applicano ai contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.

1. 56. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera h), sopprimere le parole da: nei casi in cui l'assunzione a termine fino a: commessa consistente.

1. 58. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, lettera h), dopo la parola: consistente aggiungere le seguenti: ; da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo.

1. 61. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

1. 60. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 63. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 64. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 65. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette giorni ».

1. 67. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. ».

1. 66. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somministrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del presente decreto ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede

mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 68. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 ».

1. 69. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis)* per i lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato; »;

b-ter) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo le parole: « preveda l'utilizzo » sono aggiunte le seguenti: « , all'atto dell'assunzione »;

b-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-*quater* e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore ».

1. 70. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis)* di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ».

1. 71. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 20 comma 5-*ter*, primo periodo, dopo le parole: « preveda l'utilizzo » sono aggiunte le seguenti: « all'atto dell'assunzione ».

1. 72. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 11 e 12.

1. 73. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il giudice dichiara la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di

invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione ».

1. 76. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 14 e 15.

1. 77. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 15, premettere le parole: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

1. 79. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 »;

b) all'articolo 2, comma 3, primo periodo, le parole: « , direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, » sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: « quindici », è sostituita dalla seguente: « sedici »;

d) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: « a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: « ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento » sono soppresse;

f) all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: « un congruo termine al datore di lavoro per adempiere » sono sostituite dalle seguenti: « al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto »;

g) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato »;

h) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;

i) all'articolo 7, comma 9, le parole: « , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo » sono soppresse.

1. 241. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera d), capoverso « 3-bis »:

primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento;

sopprimere il terzo periodo;

al comma 19, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 81. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

Al comma 16, lettera c), capoverso « 3 », primo periodo, sostituire le parole: dieci unità con le seguenti: quindici unità.

1. 82. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 16, lettera d), capoverso « 3-bis », premettere le parole: Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, aziendali o territoriali,

1. 84. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 16, lettera d), capoverso « 3-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

1. 86. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 16, lettera d), dopo il capoverso « 3-bis », aggiungere il seguente:

« 3-bis.1. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo ».

1. 91. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 16, lettera d), capoverso « 3-ter », sostituire le parole: dieci unità con le seguenti: quindici unità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 87. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 17, 18, 19.

- 1. 94.** Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 19, premettere le parole: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

- 1. 80.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 20, sopprimere la lettera a).

- 1. 95.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

« 31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui ».

69-*quater*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del

bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

1. 97. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 21 e 22.

1. 98. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

1. 99. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 21, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, le parole: « ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37. », sono sostituite dalle seguenti: « anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ».

1. 101. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 21, lettera a), dopo il comma 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato

nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ».

1. 100. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 21, lettera a), numero 2), capoverso « 2 », sostituire le parole: cinquantacinque anni di età con le seguenti: quarantacinque anni di età.

1. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo la parola: sms aggiungere le seguenti: con avviso di ricezione.

1. 104. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis », terzo periodo, sostituire le parole: da euro 400 ad euro 2.400 con le seguenti: da euro 100 ad euro 800.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 107. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis », terzo periodo, sostituire le parole: da euro 400 ad euro 2.400 con le seguenti: da euro 200 ad euro 1.200.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 106. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis », terzo periodo, sostituire le parole: da euro 400 ad euro 2.400 con le seguenti: da euro 200 ad euro 1.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 109. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi da 23 a 25.

1. 111. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera a), capoverso, premettere le parole: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

1. 114. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: degli agenti e rappresentanti di commercio *con le seguenti:* dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

1. 115. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 23, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: degli agenti e rappresentanti di commercio *aggiungere le seguenti:* e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173.

1. 116. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: gestiti autonomamente *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva.

1. 113. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera a), capoverso, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. Il suddetto decreto può essere modificato dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale”.

1. 112. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera a), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o territoriale.

1. 117. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera b), capoverso b), dopo la parola: descrizione aggiungere le seguenti: e durata.

1. 118. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 23, lettera c), capoverso « Art. 63 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro i sei mesi successivi all’emanazione di un apposito decreto ministeriale i contratti a progetto in corso sono rivisitati per il relativo adeguamento del compenso se inferiore.

1. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera g), sostituire le parole: sia svolta con modalità analoghe a quella svolta con le seguenti: riguardi l’esecuzione di progetti analoghi a quelli svolti.

1. 119. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera g), sostituire le parole da: svolta con modalità fino alla fine della lettera con le seguenti: identica, per mansioni e ambiti di responsabilità, a quella svolta dai lavoratori dipendenti del-

l'impresa committente, ricorrendo altresì agli indici identificativi della subordinazione.

1. 120. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 23, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: o territoriale.

1. 121. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 122. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 26 e 27.

1. 123. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso, Art. 69-bis, comma 1, alinea, premettere le parole: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

1. 124. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: , salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente,

1. 126. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole collaborazione coordinata e continuativa con le seguenti: lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al medesimo comma:

lettera a), sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: sei mesi;

lettera b), sostituire le parole dell'80 per cento con le seguenti: del 75 per cento;

lettera c), sopprimere la parola: fissa.

sopprimere il comma 5.

1. 127. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole collaborazione coordinata e continuativa con le seguenti: lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5.

1. 128. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: dieci mesi.

1. 129. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , anche se fatturato fino alla fine della lettera con le seguenti: si riferisca a prestazioni periodiche e non a singole attività svolte.

1. 130. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , anche se fatturato fino alla fine della lettera con le seguenti: si riferisca a medesime prestazioni ripetute e non a singole attività svolte.

1. 131. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: più dell'80 per cento con le seguenti: il 100 per cento.

1. 133. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: più dell'80 per cento con le seguenti: almeno il 95 per cento.

1. 132. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 134. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: postazione fissa di lavoro aggiungere le seguenti: a lui riservata in maniera esclusiva.

1. 135. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1,25 con le seguenti: 2,25.

1. 136. Evangelisti, Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 3, primo periodo, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: con riguardo agli incaricati alle vendite e.

1. 137. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1,

1. 140. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , che determina fino alla fine del comma con le seguenti: trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso di accertamento giudiziale, ai sensi del comma 1, il contratto di lavoro autonomo viene convertito in contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari a quella del contratto originario. In tal caso, la mancanza di progetto rappresenta una eccezione alla regola generale assimilabile ai casi di cui all'articolo 61, comma 3.

1. 139. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresa la con le seguenti: ad eccezione della.

1. 141. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, capoverso Art. 69-bis, comma 5, dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335 aggiungere le seguenti: , al netto delle eventuali rivalse Inps già versate.

1. 142. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: albi professionali aggiungere le seguenti: ordini ed elenchi.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: albi professionali aggiungere le seguenti: ordini ed elenchi.

1. 143. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 27, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato.

1. 144. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 27, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza professionale specifica nella fase operativa.

1. 145. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 28, capoverso, premettere le parole: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale,

1. 148. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 28, sostituire il capoverso con il seguente:

« Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile ».

1. 146. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 28, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

1. 147. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole da: partecipazione dell'associato fino alla fine del comma con le seguenti: sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1. 149. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, primo periodo, dopo le parole: meramente occasionale aggiungere le seguenti: , episodica e discontinua.

1. 157. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con riferimento alla totalità dei committenti con le seguenti: per ciascun committente.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: complessivo di 5.000

euro con le seguenti: di 5.000 euro per ciascun committente.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 151. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 153. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 152. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 156. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 155. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: da pensionati aggiungere le seguenti: , da casalinghe.

1. 240. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, lettera a), sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: trentacinque anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 160. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, lettera a), sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: trenta anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 159. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, lettera a), sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: ventinove anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 158. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono contegiate tra le spese per il sociale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 162. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 163. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 32, sopprimere la lettera b).

1. 164. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 32, lettera c), dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

1. 165. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente a termine ».

1. 166. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Commissione	Governo

Al comma 34, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: 3 mesi.

1. 168. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 34, alinea, sostituire le parole da: e le regioni fino a: Bolzano con le seguenti: , le Regioni, le Province ed i Comuni stipulano in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,

1. 167. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 34, lettera a), sostituire la parola: forme con la seguente: tipologie.

1. 173. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 34, sopprimere la lettera d).

1. 169. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: « di formazione e lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

1. 172. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 35.

1. 174. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 35, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 500 euro.

1. 175. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 35, sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 3.000 euro.

1. 176. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 13, della legge 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di illegittima conclusione e di mancata trasformazione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato dei contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato o parasubordinati. Alle medesime ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modifiche, diminuite di due terzi ».

« 2-ter. Ai fini del comma precedente sono considerati contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato o parasubordinati i contratti di lavoro a termine, i contratti di somministrazione a termine, i contratti a progetto, i contratti di prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione con previsione di termine finale ».

1. 177. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi da 37 a 41.

1. 178. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 38 e 39.

1. 179. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 40.

Conseguentemente, al comma 42, lettera b):

al sesto capoverso, sopprimere le parole: , della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,

al settimo capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

1. 180. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 1, sostituire le parole da: preceduto da una comunicazione effettuata dai datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al la-

voratore con le seguenti: comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.

1. 181. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire la parola: richiesta con la seguente: comunicazione.

1. 185. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 4, sopprimere le parole da: è recapitata, fino a: ovvero.

1. 188. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 5, sostituire le parole: da un avvocato o un consulente del lavoro con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

1. 189. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 40, capoverso Art. 7, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui al presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva ».

1. 191. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 9, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 192. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 42 e 43.

1. 193. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 42.

1. 194. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 42 con il seguente:

42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, primo comma, la parola: « quindici » è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: « dieci ».

1. 195. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso primo comma, terzo periodo, sostituire le

parole: servizio entro trenta giorni, *con le seguenti:* servizio entro novanta giorni.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso quarto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, *con le seguenti:* servizio entro novanta giorni.

1. 196. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, *con le seguenti:* servizio entro sessanta giorni.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso quarto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, *con le seguenti:* servizio entro sessanta giorni.

1. 199. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, *con le*

seguenti: servizio entro quarantacinque giorni.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso quarto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, *con le seguenti:* servizio entro quarantacinque giorni.

1. 200. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: dall'invito del datore di lavoro *con le seguenti:* dal ricevimento dell'invito.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso quarto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: dall'invito del datore di lavoro *con le seguenti:* dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza.

1. 201. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso primo comma, terzo periodo, sostituire le

parole: dall'invito del datore di lavoro con le seguenti: dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza.

1. 198. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso secondo comma, dopo le parole: un'indennità commisurata aggiungere le seguenti: alla durata del rapporto di lavoro ed.

1. 197. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso terzo comma, dopo le parole: un'indennità aggiungere le seguenti: commisurata alla durata del rapporto di lavoro e.

1. 202. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 42, lettera b), capoverso quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, settimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1. 203. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari con le seguenti: tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi.

1. 204. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: dichiara risolto il rapporto di la-

voro con effetto dalla data del licenziamento con le seguenti: annulla il licenziamento.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

capoverso sesto comma:

sostituire le parole: di cui al quinto comma con le seguenti: di cui al quarto comma;

sostituire le parole: di cui ai commi quarto, quinto o settimo con le seguenti: di cui ai commi quarto o settimo;

capoverso settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo.

1. 205. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso settimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discrimi-

natorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

1. 206. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le seguenti: In mancanza di qualunque nesso causa le tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del licenziamento stesso, il giudice può applicare la predetta disciplina.

1. 207. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le seguenti: Il giudice altresì

applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ciò è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero dal contratto collettivo aziendale o territoriale applicabile all'unità produttiva in cui il lavoratore risulta stabilmente occupato.

1. 208. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le seguenti: la mancanza di un qualunque nesso causale tra il fatto utilizzato a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso.

1. 209. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), dopo il capoverso settimo comma, aggiungere il seguente:

« Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze sia

come motivo soggettivo che come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della presente legge, sia il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ».

1. 210. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso ottavo comma, sostituire le parole: più di quindici, ovunque ricorrano, con le seguenti: più di venti.

1. 212. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), capoverso ottavo comma, sostituire le parole: più di cinque, ovunque ricorrano, con le seguenti: più di dieci.

1. 211. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 42, lettera b), capoverso ottavo comma, sostituire le parole: più di cinque, ovunque ricorrano, con le seguenti: più di otto.

1. 213. Santori.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), dopo il capoverso ottavo comma, aggiungere il seguente:

« In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo ».

1. 214. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« La prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro assistiti dalle tutele

del presente articolo, dal comma quarto al comma settimo, decorre in corso di rapporto ».

1. 215. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 43 con il seguente:

43. L'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.

1. 238. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 43 con il seguente:

43. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 1 è abrogato.

1. 216. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi da 44 a 46.

*1. 218. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

Sopprimere i commi da 44 a 46.

*1. 219. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

45-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba

risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 ».

45-quater. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sia stato già adottato, i Ministri competenti provvedono prontamente e comunque non oltre trenta giorni, sentite le parti sociali, a modificarlo e integrarlo in conformità alle disposizioni introdotte dai commi 45-bis e 45-ter.

45-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis, 45-ter e 45-quater, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2012, dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

45-sexies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. Il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento ».

45-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 45-quater a copertura degli

oneri derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis e 45-ter. Le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

1. 301. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 47.

1. 222. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 48, 49 e 50.

1. 223. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi da 51 a 57.

1. 224. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

1. 225. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 226. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 54, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quindici giorni.

1. 227. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 54, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 228. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 57, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

1. 229. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sopprimere i commi da 58 a 64.

1. 230. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 58, secondo periodo, sostituire le parole: Il reclamo con le seguenti: L'opposizione.

1. 233. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 58, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

1. 231. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 58, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- 1. 232.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 60, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

- 1. 234.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 62, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.

- 1. 235.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi da 65 a 69.

- 1. 236.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

70. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro.

- 1. 237.** Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

70. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, le parole: « e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei prin-

cipi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari » sono soppresse.

1. 240. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

70. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro »;

b) il comma 11 è abrogato.

1. 239. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Ammortizzatori sociali).

Al comma 2, dopo le parole: Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI aggiungere le seguenti: tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e ai Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 4:

comma 69:

alinea, sostituire le parole: 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 2.719 milioni di euro per l'anno 2013, 3.921 milioni di euro per l'anno 2014, 3.501 milioni di euro per l'anno 2015, 3.482 milioni di euro per l'anno 2016, 3.038 milioni di euro per l'anno 2017, 3.142 milioni di euro per l'anno 2018, 3.148 milioni di euro per l'anno 2019, 3.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 76-bis.

dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento ».

76-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 76-bis, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. 45. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: almeno due anni di assicurazione con le seguenti: un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle

disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni

2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura settimanale fino alla fine del comma con le seguenti: pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni diparte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: cinquantacinque anni con le seguenti: quarantacinque anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: cinquantacinque anni con le seguenti: cinquanta anni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquantacinque anni con le seguenti: cinquanta anni.

al comma 45:

lettera b) sostituire le parole: dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque con le seguenti: quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta;

lettera c) sostituire le parole: dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque con le seguenti: sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta.

2. 300. Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: cinquantacinque anni con le seguenti: cinquanta anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventiquattro mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 10. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di diciotto mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni

2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 9. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: nel medesimo periodo con le seguenti: nello stesso arco temporale.

2. 11. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: di diciotto mesi con le seguenti: di ventiquattro mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,

n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 12. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: nel medesimo periodo con le seguenti: nello stesso arco temporale.

2. 13. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 12, sostituire le parole: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo con le seguenti: dal giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si prov-

vede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 14. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 13, sostituire le parole: due mesi, con le seguenti: tre mesi.

2. 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un mese, con le seguenti: tre mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari

all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 21 sostituire le parole: alla metà delle settimane con le seguenti: alle settimane.

2. 19. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 26, dopo le parole: comma 25, aggiungere le seguenti: anche per gli apprendisti.

2. 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 301. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 40, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

2. 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, capoverso d-bis), dopo le parole: per l'impiego aggiungere le seguenti: (AspI e mini-ASpI).

2. 30. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

2) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 »;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012 »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo »;

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

46-ter. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei limiti delle risorse e » sono soppresse;

b) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre

2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolve in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 »;

c) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».

46-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 46-*bis* e 46-*ter* si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. 31. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 47, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2018.

2. 33. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 47, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017.

2. 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 51, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 130 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini dei raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 51, lettera a), sostituire le parole: precedente in regime di monocommittenza con le seguenti: solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto;

dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 51, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 55-ter.

55-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Mini-

stero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

2. 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 51, lettera a), sostituire le parole: precedente in regime di monocommittenza con le seguenti: solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 51, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

« 31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito

dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui ».

2. 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 55.

2. 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 64, dopo le parole: specifici accordi governativi aggiungere le seguenti: con le Regioni.

2. 40. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 64 i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 3, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro

sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal del decreto legislativo n. 314 del 1997.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

2. 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 66, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: organizzati anche dalle regioni.

2. 42. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordi-

naria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

2. 43. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:

68-bis. Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.

68-ter. Il numero 5 dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.

68-quater. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: « 120 contributi giornalieri » sono sostituite dalle seguenti: « 60 contributi giornalieri ».

2. 44. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Tutele in costanza di rapporto di lavoro).

A comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

50. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del-

l'articolo 4, comma 69, della presente legge.

3. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 dell'articolo 37 è abrogato.

3. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: più rappresentative a livello territoriale.

3. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 8, dopo la parola: gestioni, aggiungere la seguente: autonome.

Conseguentemente, all'articolo 4:

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno diciotto mesi.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

50. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

3. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.

3. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

50. I datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola presentate all'INPS, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono iscritti al Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa ed espressa volontà.

3. 9. Santori.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Al comma 8, dopo le parole: anche in somministrazione aggiungere le seguenti: e di inserimento.

4. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 8, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: quaranta anni.

4. 300. Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sostituire le parole: fino al diciottesimo mese con le seguenti: fino al ventiquattresimo mese.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:

80. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69 del presente articolo.

4. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, dopo le parole: qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di

lavoro a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti*: anche in somministrazione.

4. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69 del presente articolo.

4. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: dalla legge con le seguenti: dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del

2001 e successive integrazioni e modificazioni.

4. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: contratto collettivo aggiungere le seguenti: di riferimento.

4. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. È garantita la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, di cui alla comunicazione 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre

1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, e della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, recepita con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

12-ter. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di duecento lavoratori dipendenti e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.

12-quater. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al comma 12-*ter*, il calcolo è basato sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili qualora il contratto abbia durata superiore a nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.

12-quinquies. Il rappresentante dei lavoratori da eleggere nel consiglio di sorveglianza è scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o agli albi professionali dei commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei notai e dei consulenti del lavoro, nonché tra professori universitari in materie economiche o giuridiche.

12-sexies. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

12-septies. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza il soggetto che risponde ai requisiti di cui al comma 12-*quinquies*, ma che è legato all'impresa o alle imprese da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromette l'indipendenza.

12-octies. Il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è eletto da tutti i dipendenti dell'impresa che hanno un'anzianità di lavoro di almeno sei mesi al momento della votazione.

12-novies. I candidati per l'elezione sono presentati dalle rappresentanze sindacali unitarie, dalle rappresentanze aziendali o dai lavoratori.

12-decies. L'elezione è a scrutinio segreto.

12-undecies. È eletto rappresentante dei lavoratori il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

12-terdecies. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 12-*undecies* si procede a un secondo turno di votazione e sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

12-quaterdecies. Al secondo turno di votazione è eletto rappresentante dei lavoratori il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

12-quinquiesdecies. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2409-*duodecies* del codice civile, il rappresentante dei lavoratori eletto nel consiglio di sorveglianza resta in carica per tre esercizi, che scadono alla data della successiva assem-

blea convocata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-*bis* del medesimo codice civile.

12-*sexiesdecies*. Il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è rieleggibile per più mandati non consecutivi.

12-*septiesdecies*. Fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, le procedure elettorali hanno luogo con le modalità stabilite da un apposito regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti sociali.

12-*duodevicies*. Il rappresentante dei lavoratori è membro effettivo del consiglio di sorveglianza ed esercita gli stessi diritti, poteri e prerogative degli altri membri del consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-*terdecies* del codice civile.

12-*undevicies*. Il rappresentante dei lavoratori eletto nel consiglio di sorveglianza ha, in ogni caso, il diritto di essere informato e consultato sempre e comunque su tutte le questioni concernenti:

a) l'evoluzione storica delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica generale;

b) la cessazione o il trasferimento dell'impresa o di parti della medesima, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

c) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive, nonché le modificazioni dell'organizzazione imprenditoriale e del lavoro che comportano rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

12-*vicies*. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 12-*undevicies* da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a obblighi di comunicazione o di informazione nei confronti del consiglio di

sorveglianza, i colpevoli sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

12-*vicies semel*. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di duecento lavoratori dipendenti e nelle quali non è prevista la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 12-*ter*, deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione.

12-*vicies bis*. I requisiti di eleggibilità e di ineleggibilità, nonché il procedimento finalizzato a eleggere i rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 12-*vicies semel* sono disciplinati dagli articoli 12-*vicies ter* e 12-*vicies quater*.

12-*vicies ter*. I rappresentanti dei lavoratori di cui al presente articolo sono rieleggibili per più mandati non consecutivi.

12-*vicies quater*. Ai rappresentanti dei lavoratori eletti nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione, si applica il comma 12-*vicies quinquies*.

12-*vicies quinquies*. La presente legge non pregiudica i diritti in materia di informazione, di consultazione e di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa già stabiliti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

12-*vicies sexies*. Ferme restando le disposizioni della presente legge, sono fatti salvi le disposizioni e le prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, nonché gli accordi stabiliti in sede di contrattazione collettiva che attribuiscono una maggiore rappresentanza o maggiori diritti, prerogative e poteri ai rappresentanti dei soci nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione, oppure, qualora sia

costituito al suo interno, nel comitato di controllo sulla gestione.

4. 302. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire i commi da 16 a 22 con i seguenti:

16. Dopo il primo comma dell'articolo 2118 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« Il recesso del prestatore di lavoro è nullo in mancanza di forma scritta, revocabile entro tre giorni dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.

La risoluzione consensuale è nulla in mancanza di forma scritta, revocabile dalle parti entro tre giorni dalla data della stipulazione.

Il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale di cui ai commi secondo e terzo possono avvenire esclusivamente nelle forme e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ».

17. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2118-bis. – (*Recesso dal contratto di lavoro subordinato e assimilati*). – La forma e le modalità prescritte dall'articolo 2118 per il recesso del prestatore di lavoro o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano a pena di nullità a tutti i rapporti di lavoro subordinato comunque conclusi, indipendentemente dalle

caratteristiche, salvo diversa espressa disposizione di legge.

Ai fini del recesso e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono assimilati al rapporto di lavoro subordinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ».

18. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli da utilizzare per il recesso del prestatore di lavoro e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsti dagli articoli 2118 e 2118-bis del codice civile.

19. I moduli di cui al comma 18 riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, specificando quali campi devono essere compilati obbligatoriamente e quali sono invece solo facoltativi.

20. Il decreto di cui al comma 18 indica le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, che devono riportare sullo sfondo una griglia a quadretti di 50 millimetri di lato in colore grigio chiaro.

21. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

22. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego nonché attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 18, che garantiscano la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al comma 21.

22-bis. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente di acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

22-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 22-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 7. Di Giuseppe, Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Commissione	Governo

Sostituire i commi da 17 a 22 con il seguente:

17. Il lavoratore o la lavoratrice presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente, che le acquisisce, e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata con il compito di consegnarle al datore di lavoro o al committente.

4. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 17, aggiungere le seguenti: , ovvero presso le sedi degli Uffici della Consigliera di parità territoriale.

4. 9. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:

24. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui ai

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« 1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2 ».

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste, in caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

25. Agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 24, pari a 100

milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 26, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008 ».

26-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

26-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 26-bis è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legi-

slativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma.

4. 14. Mura, Di Giuseppe, Donadi, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità

giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione dei *voucher* di cui alla lettera b) del comma 24, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

4. 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta dei giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da contestuale dichiarazione della madre, se lavoratrice dipendente o autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69, del presente articolo.

4. 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: , ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno con le seguenti: o dall'adozione di un minore, ha

l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni *con le seguenti:* 131 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 118 milioni.

4. 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni *con le seguenti:* 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 150 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera *a-bis*);

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa cor-

rente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata

del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 27, lettera a), dopo le parole: Ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge *aggiungere le seguenti:* , ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi e gli apprendisti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69, del presente articolo.

4. 20. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 27, lettera a), dopo le parole: i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, *aggiungere le seguenti:* e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 223 del 1991.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69, del presente articolo.

4. 21. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 27, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: discipline aggiungere le seguenti: legislative e regolamentari.

4. 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 27, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 6, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione di lunga durata, promuovere l'inserimento ovvero il reinserimento delle persone svantaggiate e/o diversamente abili, sostenere la mobilità geografica del lavoro ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Regioni promuovono, anche per le finalità di cui alla presente legge, un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2-ter. Con proprie disposizioni le Regioni regolamentano le modalità di individuazione, autorizzazione e accreditamento degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla collocazione e

ricollocazione professionale, nonché delle modalità di collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego».

4. 23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 27, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo non determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma precedente.»

4. 301. Porcu.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. I contributi versati ad associazioni di categoria dalle società di capitali

controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.

4. 24. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Gli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

4. 25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. A decorrere dal 1° luglio 2012, ai datori di lavoro del settore privato che ne facciano richiesta, è messo a disposizione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un importo pari al 10 per cento delle retribuzioni complessive dagli stessi erogate nei sei mesi antecedenti la domanda. Tale importo è portato in compensazione nelle denunce periodiche, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle predette denunce periodiche verranno altresì compensati gli interessi sugli importi presi a prestito. L'importo concesso di cui ai periodi precedenti è soggetto a revisione semestrale, in relazione alla dinamica della base retributiva di riferimento. Per le finalità di cui alle precedenti norme, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale può fare ricorso sia a fondi propri, sia a fondi ottenuti da banche d'affari, in competizione tra loro sul saggio di interesse. L'erogazione del prestito è garantita, con le stesse modalità già previste per il trattamento di fine rapporto, dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1982, n. 297.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69 del presente articolo.

4. 26. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario/committente.

5-quater. Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedente comma *5-ter*, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5-sexies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun

Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi

lavorati, nonché ai sensi del comma 5-*sexies* dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

4. 27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1° gennaio 2011.

29-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,

relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. 11 Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e del comma 69 del presente articolo.

4. 28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia. Tale fondo di garanzia è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 3 della medesima disposizione e del comma 69 del presente articolo.

4. 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiori a millecinquecento euro ».

4. 30. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del

conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia ».

4. 31. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al

sogetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e del comma 69 del presente articolo.

4. 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo le parole: « in mobilità » sono sostituite dalle seguenti: « dipendenti e/o pensionati. »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività profes-

sionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:

a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);

c) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di previdenza private per le professioni intellettuali;

d) per coloro che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento »;

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita IVA si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati ».

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il comma 96, lettera a), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00; ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e del comma 69 del presente articolo.

4. 33. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 30.

4. 34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 30 con il seguente:

30. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

4. 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 30 con il seguente:

30. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il primo periodo è sostituito con il seguente: « La perdita del posto di lavoro costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ».

4. 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 30 con il seguente:

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « anche per dimissioni » sono soppresse.

4. 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 30, con il seguente:

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « anche per dimissioni » sono sostituite dalle seguenti: « per cause a lui non imputabili ».

4. 39. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 30, con il seguente:

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « nelle liste di

collocamento » sono inserite le seguenti: « previa presentazione delle referenze dell'ultimo datore di lavoro, ».

4. 40. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 30, con il seguente:

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: « e comunque » fino alla fine del comma sono soppresse.

4. 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sostituire le parole da: non inferiore ad un anno fino alla fine del comma con le seguenti: di durata pari alla validità del permesso di soggiorno.

4. 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 30, sostituire le parole: non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore con le seguenti: non inferiore a 7 mesi.

4. 46. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sostituire le parole: non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore con le seguenti: non inferiore a 8 mesi.

4. 45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sostituire le parole: non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore con le seguenti: non inferiore a 10 mesi.

4. 44. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore ad un anno con le seguenti: massimo di sei mesi.

4. 42. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sopprimere le seguenti parole: ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

4. 43. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sopprimere le parole: Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).

4. 47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 30, sostituire le parole: Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) con le seguenti: Durante tale periodo, ai fini del ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29, il lavoratore straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale.

4. 49. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sostituire le parole: Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) con le seguenti: Durante tale periodo i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) sono raddoppiati.

4. 48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,

n. 608, le parole: « che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti », si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.

4. 50. Santori.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.

30-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni in-

ternazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità ricettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

30-quater. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

30-quinquies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun

Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

4. 51. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 33, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) percorsi di orientamento alle possibilità offerte dalla normativa nazionale e regionale in tema di autoimpiego e lavoro autonomo, inclusa l'esistenza di fondi di garanzia per il microcredito a livello locale, regionale e nazionale anche sulla base di linee guida emanate dall'Ente nazionale per il Microcredito.

4. 52. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 33, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) consentire ai disoccupati di età superiore ai quaranta anni, entro i tre mesi successivi allo stato di disoccupazione, oltre all'erogazione del trattamento di sostegno al reddito o erogazione di ammortizzatori sociali, la possibilità di avere un canale preferenziale per essere ricollocati immediatamente nel mondo lavorativo, in maniera adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro relativa all'area territoriale di competenza.

4. 305. Scilipoti.

Commissione	Governo

Al comma 38, sostituire la parola: resa con la seguente: presentata.

4. 54. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 41, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento .

4. 55. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 42, sostituire le parole: dalla residenza con le seguenti: dalla dimora abituale.

4. 56. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 42, dopo le parole: dalla residenza aggiungere le seguenti: o dal domicilio.

4. 57. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole da: mediante intesa fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante intesa in Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. 58. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:

e-bis) incentivazione e sostegno alla ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali.

4. 59. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 48, lettera c), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'orientamento scolastico e professionale e la formazione tecnica e scientifica.

4. 60. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-quater) con il seguente:

e-quater) apprendimento permanente dei lavoratori.

4. 61. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-quater) con il seguente:

e-quater) formazione qualificata di corsi per lavoratori che prevedano un aggiornamento minimo di trenta ore l'anno per attività di approfondimento di lingue straniere e di informatica con docenti esterni all'azienda.

4. 303. Scilipoti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. Per la realizzazione delle finalità di rafforzamento del sistema dei servizi per l'impiego, necessarie all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dal comma 48, lettera a) e b) del presente articolo, Governo e Regioni convengono la destinazione di specifiche risorse finanziarie, definite in riferimento a quanto previsto dai piani regionali di adeguamento ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego e stabilite sulla base di un specifico piano triennale di adeguamento dei servizi per l'impiego a quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 come modificato dal comma 48 lettera a) del presente articolo. Il piano di adeguamento è concordato tra Stato, regioni e province ed approvato in sede di Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. 62. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 55, alinea, sopprimere le parole: anche da parte degli immigrati.

4. 63. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Al comma 56, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e) le cooperative e le associazioni ONLUS senza scopo di lucro;

f) liberi professionisti con le occorrenze specifiche competenze di settore.

4. 304. Scilipoti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 64, sostituire le parole: Il sistema pubblico nazionale di con le seguenti: La.

4. 64. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 64, sopprimere la parola: nazionale.

4. 65. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 66, con il seguente:

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64 si intende un insieme di conoscenze, abilità e capacità personali utilizzabili in contesti di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale, esercitabili con un determinato grado di autonomia e responsabilità.

4. 66. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 69 con i seguenti:

69. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura del 2,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel

rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

69-bis. A decorrere dal 1° luglio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma *31-bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«*31-bis.* Il primo periodo del comma *22-bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui« ».

69-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a copertura dei restanti oneri si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere residuo di cui alla presente legge, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.

4. 68. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 69, lettera a), sostituire le parole: mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79 *con le seguenti:* mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo svi-

luppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

4. 69. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 74, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, il secondo periodo è soppresso.

4. 71. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 74, primo periodo, sostituire le parole da: le parole: « 15 per cento » fino alla fine del comma con le seguenti: dopo la parola: « locazione » sono aggiunti i seguenti periodi: « Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione. La disposi-

zione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013 ».

4. 70. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 74, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 11 per cento.

4. 72. Santori.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 74, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

4. 73. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

